



Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**  
**Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. **RECUPERI ROMANO S.R.L.**  
SS. 275 Km 14,900 – Z.I. - Surano  
[recuperiromanosrl@pec.it](mailto:recuperiromanosrl@pec.it)

**Oggetto: RECUPERI ROMANO s.r.l. - Procedura di Riesame AIA ex art. 29-octies D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per l'installazione di recupero e di smaltimento rifiuti e centro di autodemolizione (codice attività IPPC: 5.3) sita nel Comune di Surano autorizzata con atto D.D. n. 634/2016 e s.m.i.**

**– Richiesta di integrazioni -**

*Rif. nota Provincia di Lecce, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 71679 del 19/10/2021*

In relazione al procedimento in oggetto e alla Vs nota prot. n. 42692 del 19/10/2021 con cui si convoca la Conferenza dei Servizi ex art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., analizzata la documentazione presentata dalla ditta, disponibile al link da voi indicato, è emersa la necessità di richiedere le integrazioni/precisazioni, di seguito elencate.

In premessa, in relazione alle modifiche impiantistiche e gestionali, si rimandano a Codesta Autorità Competente le valutazioni circa la necessità o meno di sottoporre le modifiche proposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

1

#### **Relazione tecnica**

1. si richiede di precisare se le **modifiche impiantistiche introdotte**, comportando l'avvio di nuovi impianti e/o macchinari, determinano l'attivazione di nuovi punti di emissione da autorizzare, anche alla luce di quanto dichiarato nel documento "Verifica di applicazione delle B.A.T.", in corrispondenza della BAT n. 3: "[...] Stesso approccio si ritiene di seguire per i punti di emissione già autorizzati e di prossima autorizzazione";
2. in riferimento a quanto riportato a pag. 29 di 36, si richiede di specificare a quale **tritratore** si fa riferimento nell'affermare che **"Il contenimento delle emissioni in atmosfera prodotta dal tritratore è garantito da un filtro a maniche. Il principio di funzionamento di questo filtro è simile a quello prima descritto [...]";**
3. si richiede di predisporre e trasmettere una specifica procedura che definisca le modalità, le tempistiche ed i ruoli di esecuzione delle attività di **messa in sicurezza dei veicoli fuori uso**, al fine di consentire la verifica del rispetto dei termini temporali definiti dalla normativa (ad es.: obbligo di effettuare la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso nel centro di raccolta);
4. fornire una descrizione completa del **sistema di gestione delle acque meteoriche**, indicando nel dettaglio quali siano i parametri e le scelte su cui è stato dimensionato il sistema esistente;

5. presentare una **planimetria** dell'installazione, in cui siano riportati tutti i flussi di **acque reflue** con diversa colorazione: acque reflue domestiche, acque meteoriche provenienti dalle coperture (coperti), acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia); siano, inoltre, indicati i punti di scarico finale e i relativi pozzetti di ispezione; indicare, inoltre, la localizzazione di eventuali presidi di sicurezza (valvole, paratie, ecc) che consentano di isolare la rete fognaria in caso di evento incidentale (ad esempio: incendio, ecc); nella stessa planimetria sia riportata una sezione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche.

#### **Relazione di confronto con le BAT**

6. Per ciò che riguarda la relazione di confronto con le *BAT conclusions* individuate nella *DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, si formulano le seguenti osservazioni:
- a. **BAT n. 4, tecnica b.:** tenuto conto del processo di trattamento, si richiede di formulare specifica proposta per definire il tempo massimo di permanenza del rifiuto in impianto anche alla luce di eventuali possibili variazioni che i materiali *end of waste* potrebbero subire;
  - b. **BAT n. 8:** si segnala che, a differenza di quanto affermato dal Gestore, il monitoraggio attuale delle polveri non è eseguito con la frequenza prevista dalla BAT, una volta ogni sei mesi, ma con frequenza annuale; si richiede, di conseguenza, di modificare la proposta di Piano di Monitoraggio (PMeC), tenendo conto della frequenza minima di monitoraggio semestrale indicata dalla BAT n.8;
  - c. **BAT n. 11:** si richiede di integrare il PMeC con il monitoraggio dei consumi di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue;
  - d. **BAT n. 14, lett. f):** si richiede di integrare il PMeC con il programma delle manutenzioni periodiche. Inoltre, relativamente alla lettera d.), *'Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse'*, si chiede che i depositi di rifiuti e materiali polverulenti siano gestiti, laddove non siano possibile stocarli in aree chiuse (non solo dotate di tettoia oppure di mura perimetrali in c.a.), in maniera tale da evitarne lo spolverio.

#### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

7. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) allegato alla documentazione presentata (*Allegato R.3* di agosto 2021), che coincide con il PMeC autorizzato, necessita di integrazioni su vari aspetti che verranno dettagliati nel seguito.

Il PMeC, che costituirà parte integrante della determina di autorizzazione, ha la finalità di definire, possibilmente in formato tabellare, il contenuto degli autocontrolli, in termini di emissioni, consumi di risorse, ecc., per ciascuna componente ambientale, in termini di controllo di parametri di processo e apparecchiature, e di manutenzioni, ecc., con cadenza relazionata alla complessità dell'attività e al correlato rischio di impatto ambientale nelle diverse condizioni di esercizio (esercizio in condizioni, operative normali, esercizio in condizioni di malfunzionamento, ecc.).

A livello nazionale, esistono i seguenti documenti di riferimento: “IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento – il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo”, Manuali e Linee Guida APAT, febbraio 2007 e “Linee Guida Nazionali in materia di sistemi di monitoraggio” (emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/05/2005 pubblicato sulla G.U. n° 135 del 13/06/2005, Suppl. Ord. n° 107).

Si richiede di procedere alla revisione ed integrazione dell’Allegato R.3 - Piano di Monitoraggio e Controllo, di agosto 2021 rispondendo alle seguenti richieste ed osservazioni che tengono anche conto delle linee guida del SNPA, documento di aggiornamento del sopra citato Manuale APAT del 2007, in fase di approvazione:

- a. si richiede di integrare con i **consumi di materie prime e risorse**: inserire, in formato tabellare, il monitoraggio dei consumi di materie prime e di risorse utilizzate (energia, acqua, combustibile); sia fissata una frequenza di monitoraggio e siano indicate anche le fasi/operazioni di gestione dei rifiuti a cui sono attribuibili i consumi; siano anche registrati i quantitativi delle **acque meteoriche recuperate**, specificandone la fase di utilizzo (irrigazione, bagnatura piazzali, ecc.);
- b. si richiede di integrare con la componente **rifiuti**. Per i rifiuti, sia in ingresso sia in uscita, siano riportati in formato tabellare i monitoraggi che saranno eseguiti sugli stessi:
  - per i rifiuti in ingresso, siano specificate le attività eseguite al fine di verificarne l’**accettabilità** (verifica documentale, controllo radiometrico, ecc.), indicando anche le modalità di registrazione e di rendicontazione nel report annuale;
  - sia prevista la registrazione annuale dei **quantitativi** dei rifiuti (suddivisi per codice EER) in ingresso e prodotti; per questi ultimi, sia anche specificato se trattasi di rifiuti avviati a smaltimento o a recupero;
  - per i rifiuti in ingresso, sia previsto, e specificato nel PMeC, un **controllo dello stato dei piazzali di stoccaggio e dei presidi ambientali a servizio degli stessi** (stato della pavimentazione, bacini di contenimento, contenitori di raccolta, presenza della cartellonistica, ecc.) individuando la frequenza di controllo e le modalità con cui viene eseguito lo stesso (ad es.: verifica visiva della tenuta dei bacini); di tali attività, ne sia data evidenza tramite la registrazione delle date di esecuzione delle verifiche e degli eventuali interventi di manutenzione condotti;
  - per i rifiuti prodotti, sia previsto uno specifico controllo dello **stato dei depositi temporanei**, specificandone la frequenza di controllo e le modalità con cui viene eseguito il controllo (ad es.: verifica presenza del codice EER, verifica della presenza dei bacini di contenimento integri, verifica dello stato dei contenitori, verifica della presenza della cartellonistica, ecc.);
- c. si richiede di integrare con i controlli **End of waste (EoW)** specificando, per ogni attività e materiale EoW in uscita, i controlli da eseguire per garantire la qualità del prodotto finale; nello specifico:
  - indicare, per ogni attività EoW, l’elenco dei rifiuti, identificati dai codici EER, che vengono recuperati e gli eventuali divieti di utilizzo previsti dalle norme di riferimento (Reg. UE n. 333/2011 e Reg. UE n. 715/2013), come ad esempio, l’assenza di contenitori in pressione e materiali in PVC, ecc.

- specificare per la verifica sui rifiuti in ingresso, quali siano i parametri da verificare, le frequenze, i limiti e le sostanze “estrane” per ferro, acciaio, rame e alluminio, facendo riferimento al Reg. UE n. 333/2011, allegato 1, punto 2 per il ferro e l'acciaio, allegato 2, punto 2, per l'alluminio, e al Reg. UE n. 715/2013, allegato 1, punto 2 per il rame;
  - riportare tutti i monitoraggi che vengono effettuati, secondo quanto previsto dai regolamenti di riferimento, sui processi e sulle tecniche di trattamento di recupero; specificare se, inoltre, vengono effettuati dei controlli aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai regolamenti di riferimento;
  - specificare il tipo di materiale in uscita, indicando la relativa norma tecnica;
  - specificare per la verifica della qualità dei materiali in uscita, quali siano i parametri da verificare, le frequenze e i limiti, in linea con la norma specifica di riferimento e, per ogni tipo di prodotto finale, anche in relazione alle richieste dell'utilizzatore finale;
- d. come già richiesto nella sezione relativa al confronto con le BAT, si richiede di integrare con le **manutenzioni periodiche** effettuate sulle diverse apparecchiature, macchinari, ecc.; la frequenza delle manutenzioni dovrà essere stabilita tenendo conto delle cadenze prescritte dal fornitore/costruttore, laddove presenti;
- e. al paragrafo **1.0 Piano di monitoraggio idrogeologico**:
- integrare i parametri da ricercare nelle acque di pozzo inserendo tutti i metalli previsti dalla tabella 2 dell' allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/06;
  - inserire le coordinate geografiche e le caratteristiche (livello della falda, profondità, diametro, ecc) dei pozzi;
- f. al paragrafo **2.0 Piano di monitoraggio Suolo**:
- rispetto al PMeC autorizzato, in linea con quanto disciplinato dall'art. 29-sexies, comma 6-bis, si richiede di individuare un punto interno ai confini dell'installazione per il monitoraggio del top-soil;
  - inserire le coordinate geografiche di tutti i punti di monitoraggio;
- g. al paragrafo **3.0 Piano di monitoraggio scarichi**:
- chiarire le modalità di prelievo dei n.3 campioni di acque di scarico dal momento che i punti di prelievo indicati nella planimetria riportata in Allegato 3 sono solamente due;
  - identificare i punti di prelievo riportati nella pianta (Allegato 3) con una sigla o codice alfanumerico;
  - integrare i parametri da ricercare nelle acque di scarico sul suolo, con i seguenti parametri: pH e Solidi Sospesi Totali; sia prevista la ricerca delle sostanze per cui sussiste il divieto di scarico su suolo indicate al p.to 2.1 dell' allegato 5 alla parte III del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i..
  - Integrare il PMeC con il monitoraggio degli impianti di depurazione delle acque meteoriche e della fossa Imhoff individuando la frequenza di controllo e le modalità con cui viene eseguito lo stesso (ad es.: verifica visiva e prove di tenuta periodiche); di tali attività ne sia data evidenza tramite la registrazione delle date di esecuzione delle verifiche e degli eventuali interventi di manutenzione condotti; a titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:

Impianto	Principali componenti soggetti a verifica	Registrazione degli interventi	Modalità di controllo	Frequenza controllo
Raccolta acque	Opere elettromeccaniche	Annotazione delle verifiche eseguite e degli interventi di manutenzione/pulizia su apposito registro	Verifica del corretto funzionamento delle attrezzature elettromeccaniche (pompe, livelli, ecc)	Trimestrale
	Rete di drenaggio		Pulizia griglie e rimozione fanghi	Semestrale e, all'occorrenza, in caso di eventi meteorici abbondanti
	Vasca		Verifica visiva delle condizioni del manufatto	Trimestrale
			Prova di tenuta	Annuale

h. al paragrafo **4.0 Piano di monitoraggio aria:**

Si segnala a Codesta Provincia che, dalla documentazione presentata, risulta permanere la presenza dei due camini denominati E2 ed E3 associati all'impianto di frantumazione (mulino), già evidenziata nel rapporto di ispezione ambientale ordinaria AIA trasmesso con prot. ARPA Puglia n. 53640 del 26.07.2021, in diffinità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 270, comma 5: "In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. (...)".

Si richiede al Gestore di:

- eliminare riferimenti al punto di emissione E1, vista la comunicazione di dismissione effettuata in data 15.05.2017;
- integrare le informazioni riguardanti i punti di prelievo delle emissioni E2 ed E3 indicando le caratteristiche dei camini: portata, altezza, sezione, ecc.; si richiede di modificare la dicitura "mulino nuovo"; piuttosto, si faccia riferimento alla denominazione del macchinario a cui è asservito il punto di emissione;
- alla luce di quanto previsto dalle BAT conclusions (BAT n. 8), sia modificata la frequenza di monitoraggio del parametro polveri in semestrale; inoltre, si anticipa che il VLE per le polveri si dovrà adeguare all'intervallo previsto della BAT n. 25, anche nel caso di non applicabilità di un filtro a tessuto (5 mg/Nm<sup>3</sup>);
- integrare il monitoraggio dei metalli (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V), mediante la metodica UNI EN 14385, una volta l'anno, ai sensi della BAT n. 8;
- integrare con il monitoraggio dei sistemi di abbattimento ove previsti individuando la frequenza di controllo e le modalità con cui viene eseguito lo stesso; di tali attività



- ne sia data evidenza tramite la registrazione delle date di esecuzione delle verifiche e degli eventuali interventi di manutenzione condotti;
- inserire, laddove pertinente, eventuali nuovi punti di emissione da autorizzare, dotati di sistemi di trattamento, e i relativi limiti. A tal proposito si richiede anche di chiarire se il mulino “nuovo”, MG recycling, sia asservito da un nuovo punto di emissione.
  - i. Laddove sia previsto l’invio dei risultati del monitoraggio a Provincia di Lecce, Comune di Surano, ARPA Puglia, AUSL, indicare anche la frequenza prevista; si suggerisce di stabilire che l’invio dei **rapporti di prova** avvenga in allegato alla relazione annuale.
  - j. integrare il paragrafo **5.0 Piano di monitoraggio rumori**, con una tabella in cui siano indicati i punti di misura ed i limiti di riferimento di accettabilità da rispettare.
  - k. si richiede di integrare il PMeC con la matrice **indicatori di prestazione**. Individuare alcuni indicatori che consentano di monitorare l’efficienza della prestazione ambientale: prodotto in uscita come “end of waste”/quantità di rifiuti lavorati, consumi energia/quantità di rifiuti lavorati, consumi acqua/quantità di rifiuti lavorati, quantità di rifiuti prodotti/quantità rifiuti lavorati.

#### Relazione di riferimento

8. in attuazione agli obblighi sanciti dall’ art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., circa la presentazione della relazione di riferimento, si richiede alla ditta di verificare se si è soggetti o meno all’obbligo di presentazione della stessa, secondo i criteri di cui al D.M. n. 95/2019. In caso di esito positivo della **verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento**, si richiede al Gestore di predisporre il suddetto documento.

6

#### Piano di emergenza interno

9. Qualora l’installazione non ne sia già dotata, si richiede di predisporre uno specifico **piano di emergenza interno** ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 132/2018 e secondo le indicazioni contenute nella circolare del MATTM Prot. n. 0001121.21-01-2019.

Distinti Saluti,

*Il Gruppo di lavoro*  
*Ing. M. Manuela Aloisi*  
*Dott.ssa Chiara Favale*  
*Dott. Tiziano Pastore*

Il Direttore DAP Lecce e  
UOC Servizio Territorio  
*ing. Roberto Bucci*